



Comune di
Arbedo-Castione

Cancelleria comunale
comune@arbedocastione.ch
t. 091 820 11 40

Via Centro Civico 7
6517 Arbedo

arbedocastione.ch



ORDINANZA MUNICIPALE

Sulla repressione dei rumori molesti ed inutili.

INDICE

01 Campo di applicazione

Art. 1 Scopo

02 Rispetto e tutela della quiete

Art. 2 Pausa pomeridiana e quiete notturna
Art. 3 Giorni festivi

03 Lavori agricoli e di giardinaggio

Art. 4 Utilizzo macchinari agricoli e di giardinaggio (accorgimenti)
Art. 5 Fasce orarie consentite per l'utilizzo
Art. 6 Irrigazione campi e/o giardini

04 Lavori edili

Art. 7 Utilizzo macchinari edili (accorgimenti)
Art. 8 Fasce orarie consentite per l'utilizzo
Art. 9 Responsabilità del proprietario o direttore lavori

05 Perturbamento della quiete pubblica

06 Attività ricreative degli esercizi pubblici

Art. 10 Accorgimenti

07 Apparecchi per la riproduzione del suono

Art. 11 Utilizzo dispositivi e impianti sonori (accorgimenti)

08 Manifestazioni pubbliche e feste

Art. 12 Rilascio autorizzazione

Art. 13 Modalità

09 Fuochi d'artificio, petardi e simili

Art. 14 Divieto

10 Animali

Art. 15 Comportamenti (accorgimenti)

11 Veicoli a motore

Art. 16 Limiti

Art. 17 Divieto

12 Elicotteri

Art. 18 Normative

13 Lavori domestici

14 Giochi all'aperto e attività sportive

Art. 19 Fasce orarie consentite

Art. 20 Accorgimenti

15 Contravvenzioni e provvedimenti

16 Deroghe

17 Entrata in vigore

Art. 21 Validità

18 Pubblicazione e termine di ricorso

Art. 22 Esposizione all'albo comunale

IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE con risoluzione municipale N° 1422 del 16.09.2024,
richiamati i seguenti disposti normativi:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS), del 27 febbraio 2019;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell'ambito di manifestazioni (RSS), del 10 novembre 2021;
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico (LOrP), del 23 novembre 2015;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), ed in particolare gli art. 107 e 192,
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), ed in particolare l'art. 23,
- il Regolamento comunale del 27 novembre 2000 (ROC), ed in particolare gli art. 33 e 34.

emana la seguente ordinanza sulla repressione dei rumori molesti ed inutili.

01 Campo di applicazione

Art. 1 – Scopo

1. La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica all'interno del territorio giurisdizionale del Comune di Arbedo-Castione attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.
2. Restano riservati i disposti delle normative di rango superiore come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

02 Rispetto e tutela della quiete

Art. 2 – Pausa pomeridiana e quiete notturna

1. È vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere nelle seguenti fasce orarie: dalle 19:00 alle 07:00 e dalle 12:00 alle 13:00, come pure il sabato prima delle ore 09:00, nella fascia oraria dalle 12:00 alle 13:30 e dopo le ore 19:00.
2. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23:00 alle ore 07:00.
3. La disposizione al capoverso 1 del presente articolo non si applica per i lavori agricoli.
4. Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

Art. 3 – Giorni festivi

1. La domenica e negli altri giorni festivi, salvo autorizzazione municipale, è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorose o moleste per il vicinato.
2. L'autorizzazione non è necessaria per i lavori agricoli urgenti quali la fienagione, il raccolto di frutta e verdura, la vendemmia, ecc.
3. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

03 Lavori agricoli e di giardinaggio

Art. 4 – Utilizzo macchinari agricoli e di giardinaggio (accorgimenti)

I macchinari agricoli e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

Art. 5 – Fasce orarie consentite per l'utilizzo

1. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali nelle fasce orarie seguenti: dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle 13:30 alle 19:00, come pure il sabato dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 19:00.
2. La disposizione al capoverso 1 del presente articolo non si applica per i lavori agricoli urgenti quali la fienagione, il raccolto di frutta e verdura, la vendemmia, ecc.

Art. 6 – Irrigazione campi e/o giardini

1. Le irrigazioni manuali o attraverso i sistemi di irrigazione automatici ai confini o all'interno delle zone residenziali non possono essere attivate nei giorni feriali e festivi dalle ore 23:00 alle ore 05:00.

2. In caso di emergenza siccità proclamata dal Comune, le irrigazioni potranno sottostare a divieti o restrizioni.
3. La disposizione al capoverso 1 del presente articolo non si applica per i lavori agricoli.

04 Lavori edili

Art. 7 – Utilizzo macchinari edili (accorgimenti)

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e supportabile sotto il profilo economico.
2. Particolare riguardo va usato in prossimità degli istituti scolastici durante gli orari di lezione, delle chiese e dei cimiteri durante le funzioni.
3. Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
 - a) Ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, chiese e cimiteri durante le funzioni.
 - b) I motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci.
 - c) I compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione.
 - d) I martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante.
 - e) Lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia.
 - f) Non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

Art. 8 – Fasce orarie consentite per l'utilizzo

L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19:00 alle ore 07:00 e dalle 12:00 alle 13:00, nei giorni feriali.

Art. 9 – Responsabilità del proprietario o direttore lavori

1. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni.
2. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per

ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

3. Nei periodi in cui l'autorità competente ha decretato lo stato di allarme canicola, l'esecuzione dei lavori può avere inizio alle ore 06:00.

05 Perturbamento della pubblica quiete

Nei giorni feriali e festivi, dalle ore 23:00 alle ore 07:00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna. Resta riservato il l'art. 12, del capoverso 8.

06 Attività ricreative degli esercizi pubblici

Art. 10 – Accorgimenti

1. L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri, delle palestre, delle piscine e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.
2. Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e/o esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico ai sensi delle normative vigenti.

07 Apparecchi per la riproduzione del suono

Art. 11 – Utilizzo dispositivi e impianti sonori (accorgimenti)

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato il capitolo 8 della presente ordinanza.
2. Dopo le ore 23:00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
3. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

08 Manifestazioni pubbliche e feste

Art. 12 – Rilascio autorizzazione

1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.
2. Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
3. L'uso degli apparecchi sonori necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

Art. 13 – Modalità

1. La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
2. Resta riservata l'applicazione del Regolamento concernente la protezione dagli Stimoli Sonori nell'ambito di manifestazioni (RSS), del 10 novembre 2021.

09 Fuochi d'artificio, petardi e simili

Art. 14 – Divieto

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.
3. Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

10 Animali

Art. 15 – Comportamento (accorgimenti)

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo continuo a terzi, in particolare non devono disturbare ripetutamente la quiete notturna.
2. In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comando della polizia comunale competente ad operare sul territorio giurisdizionale.

11 Veicoli a motore

Art. 16 – Limiti

L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23:00 e le ore 07:00.

Art. 17 – Divieto

1. È segnatamente vietato:
 - a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
 - e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
 - f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
 - g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.
2. Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

12 Elicotteri

Art. 18 – Normative

1. Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
2. Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

13 Lavori domestici

Chi esegue lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini ed i vicini. La battitura dei tappeti, materassi, lavori di montaggio mobili, traslochi, utilizzo di trapani, ecc. è ammessa ogni giorno dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e dalle ore 13:30 alle ore 18:00 ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

14 Giochi all'aperto e attività sportive private

Art. 19 – Fasce orarie consentite

La pratica di giochi, rispettivamente attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08:00 alle ore 23:00.

Art. 20 – Accorgimenti

I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

15 Contravvenzioni e provvedimenti

1. Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a Chf. 10'000.- secondo la procedura disciplinata dagli art. 145 e seguenti LOC.

2. Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri Servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.
3. Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.
4. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla Legislazione speciale federale o cantonale.

16 Deroghe

Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, o per eventi speciali occasionali può accordare delle deroghe o decretare alcune restrizioni agli articoli della presente ordinanza.

17 Entrata in vigore

Art. 21 – Validità

La presente Ordinanza entra in vigore il 24.10.2024 (riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC) e annulla ogni altra disposizione precedente.

18 Pubblicazione e termini di ricorso

Art. 22 – Esposizione all'albo comunale

La presente ordinanza è esposta all'albo comunale per un periodo di 30 giorni, dal 23.09.2024 al 23.10.2024 durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.

Arbedo, 23 settembre 2024

Con i migliori saluti.

Il sindaco a.i.
Luigi Decarli

Il segretario
Giuseppe Allegri